



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ATTO DI GINEVRA DELL'ACCORDO DI LISBONA SULLE
DENOMINAZIONI D'ORIGINE E LE INDICAZIONI GEOGRAFICHE, FATTO A GINEVRA IL 20
MAGGIO 2015

Art. 5 (Atto di Ginevra)

(1) [Luogo del deposito] Le domande devono essere depositate presso l'Ufficio internazionale. (2) [Deposito della domanda da parte dell'autorità competente] Fatto salvo il paragrafo 3, la domanda di registrazione internazionale di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica deve essere depositata dall'autorità competente a nome: (i.) dei beneficiari; o (ii.) di una persona fisica o giuridica legittimata, in virtù della legislazione del paese contraente di origine, ad agire per far valere i diritti dei beneficiari e altri diritti correlati alla denominazione di origine o all'indicazione geografica. (3) [Domanda depositata direttamente]

a) Fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 4, se la legislazione della parte contraente di origine lo consente, la domanda può essere depositata dai beneficiari o da una persona fisica o giuridica di cui al paragrafo 2, punto ii).

b) La lettera a) si applica subordinatamente al rilascio di una dichiarazione della parte contraente che la sua legislazione consente il deposito diretto. La dichiarazione può essere rilasciata dalla parte contraente al momento del deposito dello strumento di ratifica o di adesione o in qualsiasi altro momento successivo. Se la dichiarazione è rilasciata al momento del deposito dello strumento di ratifica o di adesione, essa avrà efficacia dalla data dell'entrata in vigore del presente atto nei confronti della parte contraente. Se è rilasciata dopo l'entrata in vigore del presente atto nei confronti della parte contraente, avrà efficacia dopo tre mesi dalla data della sua ricezione da parte del Direttore generale. (4) [Possibilità di domanda congiunta nel caso di una zona geografica transfrontaliera] Nel caso di una zona geografica di origine costituita da una zona geografica transfrontaliera, le parti contraenti limitrofe possono, conformemente al loro accordo, depositare una domanda congiunta tramite un'autorità competente designata di comune accordo. (5) [Contenuti obbligatori] Il regolamento di esecuzione specifica le informazioni che devono essere obbligatoriamente incluse nella domanda, in aggiunta a quelle indicate all'articolo 6, paragrafo 3. (6) [Contenuti facoltativi] Il regolamento di esecuzione può specificare le informazioni che possono essere facoltativamente incluse nella domanda.

RIFERIMENTI NORMATIVI

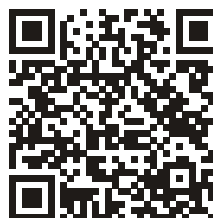
Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche, fatto a Ginevra il 20 maggio 2015
Estremi	Legge 14 gennaio 2026, n. 13
Partizione	Atto di Ginevra
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 5 febbraio 2026

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-13-2026/atto-di-ginevra-art-5>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it